

COMUNE DI POSTUA

Via Cappella, n.2
C.A.P.13010

C.F.82001530029
Te.015/7690006

P.IVA 00415640028
Fax 015/7690921

e-mail: postua1@libero.it

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 09 MAGGIO 2018

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA RICREATIVA DI SAN MARTINO - ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS N. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDO DIRETTO PER INCARICO REDAZIONE ATTI TECNICO/PROGETTUALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO GAL, TERRE DEL SESIA, - BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE DELLA VALSESIA E PER GLI INVESTIMENTI DI INFORMAZIONE AD ESSE CONNESSE - SMART_CIG: ZF6237B48E i AFFIDO DIRETTO - INCARICO ALL'ING. FAUDA PICHET MARCO CORRENTE IN BORGOSESIA i PROGETTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Il Comune di Postua intende partecipare al prossimo Bando 2018 - PSR 2014_2020 - GAL, Terre del Sesia, Realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture turistico ricreative della Valsesia e per gli investimenti di informazione ad esse connessi, attraverso la presentazione di un progetto di Euro 40.000,00 avente ad oggetto " VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA RICREATIVA DI SAN MARTINO", attraverso interventi tali da potenziare l'offerta turistica della zona , integrata e diversificata per target, offerta appetibile per il turismo di prossimità e/o per i mercati esterni, con ritorno economico per la realtà locale di Postua e limitrofe;
- Che , ai fini di quanto al punto precedente, si rende necessario procedere con l'avvio di procedura per affidamento incarico tecnico professionale a soggetto esterno all'Ente, stante la mancanza di personale interno all'Ente;

RICHIAMATI :

- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

PRESO ATTO che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (primo periodo), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO

- che trattasi di servizio al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro per il quale trova applicazione l'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, richiamata dalla Linea Guida N.4 dell'ANAC nel testo aggiornato al D. Lgs. 56/2017 (approvata con Deliberazione del Consiglio ANAC n.206 del 01.03.2018), è prescritta principalmente per importi maggiori e comunque superiori ad Euro 40.000,00 (seppur inferiori alla soglia comunitaria);
- che, sempre nella sopra citata Linea Guida si precisa che **“Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità”**;
- che in ogni caso, così come anche ribadito dal Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n.361 del 12/02/2018, seppur le Linee Guida in materia di **“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”** non sono vincolanti, le stesse hanno la finalità prevalente di ribadire l'attenzione delle stazioni appaltanti sul rispetto dei principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che in ogni caso, anche il recente Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 56/2017) ha ulteriormente palesato l'intenzione del Legislatore, specie per i piccoli Enti e gli affidamenti di modico valore di prescindere da quanto sopra, eliminando espressamente la previsione di cui all'art.36, comma 2 lett. a) di una adeguata motivazione e statuendo espressamente la non obbligatorietà di una previa consultazione di almeno due operatori economici;
- che per lavori, servizi e forniture di importo fino ad Euro 20.000,00 **“in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art.32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'adoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”** (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che **“il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”** (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione può essere valutata anche ricorrendo **“alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”** (punto 4.3.1 della Linea Guida Anac n.4);
- che in **“caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”** (punto 4.3.3 della Linea Guida Anac n.4);
- che ai sensi ed agli effetti dell'art.32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto per i lavori fino a Euro 150.000,00 e per i servizi e forniture sino alle soglie comunitarie;
- che già il Parere n.1903 del 13.09.2016 reso dall'Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, proprio in relazione alla sopra richiamata (a suo tempo proposta di Linea Guida) aveva sul punto

precisato, con specifico riferimento agli affidamenti sotto Euro 40.000,00 che **non appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'ampio della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettaglio contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare;**

- che sempre il recente D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. ha ulteriormente statuito espressamente all'art. 32 che **nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto**, di fatto legittimando la possibilità (già del resto prevista dalle Linee Guida n.4) di poter assumere un unico atto che contenga in sé le caratteristiche della determinazione contrarre e dell'affidamento diretto, almeno per gli importi di non rilevante valore e comunque al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro;
- che da ultimo si è ribadito con le Linee Guida n.4 approvato nel testo vigente con Delibera n.206 del 01 marzo 2018 **il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente**, mentre **l'affidamento diretto o reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato**;
- che in particolare, la stazione appaltante può motivare la scelta di reinviare .. **motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento**;
- che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- che la raccolta dei dati presupposta, connessa e conseguente alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- che l'operatore economico affidatario dell'incarico di cui alla presente Determinazione assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Liceità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In ogni caso l'Ente Comune di Postua, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

*Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*

- *nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;*
- *nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*
- *nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;*
- *nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;*
- *nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;*
- *nel trasmettere al Responsabile dell'Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;*
 - *dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;*
- *nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;*
- *che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con provvedimento del Consiglio Comunale;*

TENUTO CONTO che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di aderire al Bando de quo e presentare la proposta tecnico progettuale definita secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale occorre procedere con incarico diretto a professionista abilitato e competente al fine di redigere i necessari atti tecnici del caso;

VISTO il preventivo qui pervenuto in atti in data **07 maggio 2018** al prot. **Gen. N. 1499** inoltrato da parte dell'Ing. **FAUDA PICHET Marco** con studio tecnico in Borgosesia, Via Duca D'Aosta 53, laddove il professionista si impegna alla redazione degli atti tecnico progettuali necessari nonché ogni ulteriore adempimento di Legge, ai fini della partecipazione al Bando di che trattasi, dietro l'importo netto di **Euro 300,00** oltre a contributi 4% ed IVA di Legge 22% e per complessivi Euro 380,64;

VALUTATO, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e con specifico riferimento al D.M. 17 giugno 2016 ed al fine di stabilire un importo di riferimento da porre a base di negoziazione (comunque del servizio importo inferiore ad Euro 40.000,00), che l'importo proposto dal professionista risulta essere inferiore ai limiti conteggiati secondo il suddetto D.M., pari a circa **Euro 2.050,52** (su importo presunto lavori stimato di importo presunto di Euro 28.450,00), oltre a contributi 4% ed IVA di Legge pari al 22%;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla fornitura del servizio suddetto mediante affidamento diretto e dato atto che a tale scopo:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- il medesimo professionista dovrà rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trattandosi di importo del servizio da assegnare inferiore ad Euro 40.000,00 ricorrono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ACQUISITO il seguente SMART_CIG: **ZF6237B48E**;

VISTA la regolarità contributiva della professionista, rilasciato dagli Enti competenti in data **09 maggio 2018** ed avente validità per gg. 120 (centoventi);

DETERMINA

- 1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che l'oggetto del contratto attiene alla redazione della documentazione tecnica ai fini della partecipazione al Bando in oggetto e come in premessa argomentato, per i lavori di **VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA RICREATIVA DI SAN MARTINO**, progetto complessivo di Euro 40.000,00;

- Di dare dei seguenti codici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

codice CUP dell'intervento: (verrà richiesto ad avvenuto finanziamento del progetto);

codice SMART_CIG del servizio: ZF6237B48E;

- L'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- 2) Di affidare, allo **Studio Tecnico dell'Ing. FAUDA PICHET Marco corrente in Borgosesia, Via Duca D'Aosta 53**, l'incarico di cui al punto 1) per un importo lordo complessivo di **Euro 380,64** (contributi 4% ed IVA 22% di Legge compresa), con imputazione della spesa come di seguito:

- cap. 1086, intervento 01.06 - 1.03.02.11 del Bilancio 2018 in conto competenza.

- 3) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si procede con la sottoscrizione di un contratto tra le parti, intendendosi già formalizzato il contratto secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tra le parti, trattandosi infatti di incarico di importo inferiore ad Euro 40.000,00, fatta salva sottoscrizione di apposita convenzione tecnica tra le parti.

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

- **Di dare atto espressamente che il contratto (per opere di importo inferiore ad Euro 40.000,00 se non sottoscritto formalmente si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:**
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- Che la raccolta dei dati presupposta, connessa e conseguente alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;

- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario dell'incarico di cui alla presente Determinazione assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Liceità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori. In ogni caso l'Ente, Comune di Postua, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;
 - dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e del-

l'art. 2050 del c.c.;

- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Postua;

DISPOSIZIONI FINALI

- Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31 dicembre 2018, salvo proroghe;**
- Di provvedere al pagamento della spesa al professionista incaricato, previa presentazione di regolare fattura elettronica e senza ulteriori provvedimenti a lavori effettuati e controllati, purché contenuto nell'impegno assunto, fatta salva eventuale Certificazione di Regolarità da redigersi e sottoscrivere dal Direttore dei Lavori (se presente) e/o dal RUP e/o Responsabile del Servizio competente;
- Di dare atto che il codice **SMART_CIG** assegnato al presente impegno di spesa e da comunicare al professionista incaricato è **ZF6237B48E;**
- Di inoltrare copia della presente al professionista incaricato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RASINO Geom. Giovanni)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
SI ATTESTANO LA REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 C.3,4 e 5 D.LGS. 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 216__

Lì _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PASSUTO Lucietta)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno _____ al giorno _____.